

- Ancora sui tachigrafi smart versione 2
- Incentivi per rinnovo del parco veicoli
- Nuova disciplina del noleggio
- Risorse per formare l'autotrasporto
- Contributo per funzionamento ART 2024
- Nuova disciplina per targhe prova



## ANCORA SUI TACHIGRAFI SMART VERSIONE 2

Ministero dell'Interno - Circolare del 30.01.2024

Con questa circolare, il ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti sull'installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione nelle ipotesi di sostituzione per avaria dei tachigrafi intelligenti di prima generazione, durante il periodo di deroga.

La circolare precisa che il MIT ha comunicato che il termine del 18 agosto 2025 per l'adozione della versione 2, vale per tutti i veicoli

che non abbiano adempiuto a tale obbligo entro la scadenza del 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data di immatricolazione del veicolo.

Pertanto, i veicoli che abbiano installato tachigrafi smart versione 1 in vigenza del periodo di deroga, devono sostituirli con quelli di versione 2 entro la data del 18 agosto 2025.



## INCENTIVI PER RINNOVO DEL PARCO VEICOLI

MIT Decreto Direttoriale del 31.01.2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9.02.2024

Con questo decreto direttoriale, il MIT ha dato attuazione a un precedente provvedimento (Decreto MIT del 1° dicembre 2023) relativo agli incentivi per il rinnovo del parco automezzi per il settore autotrasporto.

Il provvedimento definisce le modalità di presentazione delle domande, le fasi del procedimento, come quelle di prenotazione degli incentivi e di rendicontazione, di istruttoria e di erogazione delle risorse per gli investimenti. Vediamoli in dettaglio.

**Presentazione delle domande.** Le domande devono essere presentate con il sistema del click day dal 4 marzo al 22 marzo in particolare:

- dalle ore 10.00 del 4 marzo 2024
- alle ore 16.00 del 22 marzo 2024

Le domande vanno inoltrate soltanto tramite posta elettronica certificata (PEC) indirizzata a: [ram.investimenti2024@legalmail.it](mailto:ram.investimenti2024@legalmail.it).

Ogni impresa può presentare una sola domanda di incentivo, relativa anche a più di una tipologia di investimenti.

**Fasi del procedimento e risorse.** Le fasi del procedimento sono due:

- a) quella di prenotazione dell'incentivo mediante click day;
- b) quella di rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.

Le risorse finanziarie, pari a 25 milioni di euro, sono ripartite in relazione alle seguenti tipologie di investimento:

- acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa;
- acquisto veicolo Euro VI con contestuale rottamazione di veicolo della stessa tipologia;
- acquisto rimorchi/semirimorchi intermodali o ATP.

La società RAM ha predisposto sulla piattaforma tre contatori che indicano le risorse disponibili per singole tipologie. In caso di esaurimento delle risorse, le domande pervenute vengono comunque accettate con riserva e potranno essere ripescate nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse.

Le liste delle domande pervenute e i contatori delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, sono consultabili sul sito di RAM ([www.ram-spa.it](http://www.ram-spa.it)) nella Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti X edizione». Se dall'istruttoria sulla rendicontazione, risultasse che l'impresa non ha perfezionato gli investimenti dichiarati, l'Amministrazione potrà penalizzare il richiedente nella successiva edizione di incentivazione.

**Annullamento domanda.** L'impresa che non intenda più effettuare l'investimento prenotato potrà annullare – entro i termini di chiusura della rendicontazione – l'istanza presentata, senza penalizzazione, inviando

una PEC con oggetto «annullamento istanza»; se poi vuole annullarla e ripresentare contestualmente una nuova domanda, deve riportare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura «annullamento istanza e nuova presentazione», ma nella graduatoria slitterà in coda.

**Documentazione.** L'istanza va inviata, a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:

- modello di istanza debitamente compilato in ogni parte, siglato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa. Va utilizzato il modello informatico di tipo «pdf editabile», nella Sezione dedicata all'incentivo «Investimenti X edizione», che va compilato e salvato senza ulteriore scansione (nel sito si possono trovare tutte le informazioni tecniche al riguardo);
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa;
- copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva al 19 gennaio 2024 e sottoscritto dalle parti con firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa. Il contratto, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, deve contenere l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi (indicati nell'allegato 1 del Decreto n.317/2023).

**Elenco.** Per la formazione dell'ordine di prenotazione fanno fede data e ora di invio dell'istanza presentata via PEC. L'elenco verrà pubblicato entro il 29 marzo 2024.

Il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituisce l'ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito web del MIT nella sezione apposita (Temi – Trasporti – Autotrasporto merci – Documentazione - Autotrasporto merci - Contributi e incentivi, Investimenti) e sul sito di RAM.

L'elenco stabilisce l'ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile e resta valido fino alla verifica dei requisiti dell'impresa nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.

**Rendicontazione investimenti.** Nella fase di rendicontazione le imprese che hanno presentato domanda devono fornire la prova del perfezionamento dell'investimento avviato successivamente al 19 gennaio 2024. La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione è disponibile dall'11 marzo sul sito di RAM (Sezione «Investimenti X edizione»).

Le imprese devono trasmettere tutta la documentazione tecnica e la

fattura debitamente quietanzata da cui risulta l'integrale pagamento del prezzo del bene, attraverso la piattaforma di RAM Spa, entro i seguenti termini:

- dalle ore 10.00 dell'8 aprile 2024
- alle ore 16.00 del 31 ottobre 2024

La piattaforma informatica è disponibile sul sito del MIT e su quello di RAM. Le credenziali di accesso al sistema informatico vengono trasmesse all'indirizzo PEC dell'impresa che ha presentato l'istanza. Decorsi i termini di rendicontazione, le domande non rendicontate decadono automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti. L'impresa che ha presentato domanda di accesso all'incentivo ma non ha rendicontato né annullato l'istanza, rischia l'esclusione da future incentivazioni.

Le imprese devono caricare sulla piattaforma informatica documentazione tecnica e la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e nello specifico di acquisti di rimorchi e semirimorchi, va comprovato

anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi. I contratti di acquisto in lingua straniera devono essere tradotti in italiano, a pena di decadenza.

**Maggiorazioni dell'incentivo.** Le PMI che abbiano fatto richiesta di maggiorazione dell'incentivo pari al 10% devono allegare in fase di rendicontazione:

- la dichiarazione sostitutiva attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA)
- il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Se però la qualifica di PMI costituisca già il requisito per ricevere l'incentivo, non può essere riconosciuta un'ulteriore maggiorazione.

**Attività istruttoria e rendicontazione.** Se si riscontrano lacune sanabili nella fase di rendicontazione, RAM richiede all'impresa, tramite PEC, le opportune integrazioni. L'impresa deve provvedere a sanare le lacune entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. Se entro questo termine l'impresa non fornisce risposta o questa risulta insoddisfacente, l'istruttoria si chiude e l'impresa potrà essere esclusa dall'incentivo.



## NUOVA DISCIPLINA DEL NOLEGGIO

Ministero dei Trasporti. Circolari del 9.02.2024 e del 17.11.2023

Con la circolare di febbraio del ministero dei Trasporti, successiva a quella dello scorso novembre, vengono forniti chiarimenti sull'istituto della locazione senza conducente, noto come noleggio, oggetto di modifiche imposte dall'Unione europea. Vediamo le più importanti novità.

**Obbligo di registrazione del contratto di locazione.** Per semplificare gli adempimenti di registrazione a carico delle imprese, si prevede lo snellimento della procedura di iscrizione all'Albo e al REN, con il venir meno dell'obbligo di registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle entrate da parte delle aziende che dispongano di un solo veicolo a titolo di locazione senza conducente. Resta invece confermato che la durata residua dovrà essere pari ad almeno 6 mesi.

**Requisito di stabilimento.** Sul requisito di stabilimento e sulla licenza comunitaria, si conferma l'obbligo di registrare nel REN-Noleggi ogni veicolo disponibile a titolo di locazione sia o meno quello richiesto per l'accesso alla professione. Si puntualizza che l'iscrizione al REN e il rilascio della licenza comunitaria non possono avvenire se l'impresa dispone solo di un veicolo in locazione e questo non è stato registrato nell'applicativo REN-Noleggi.

Dal 16 luglio 2024, le copie certificate conformi della licenza UE da utilizzare sui veicoli locati sono rilasciate dagli UMC soltanto se il veicolo è stato registrato nel REN-Noleggi.

**Immatricolazione dei veicoli per utilizzo in locazione.** L'utilizzo in conto proprio dei veicoli locati è possibile soltanto per veicoli con massa complessiva non superiore a 6 tonnellate.

La società di locazione che non è identificata come impresa di autotrasporto può dare in locazione veicoli a prescindere dal loro tonnellaggio. Tuttavia in forza del vincolo di destinazione previsto dalla legge (art. 88 Cds), questi veicoli vanno immatricolati per uso di terzi. Non si possono locare veicoli da imprese che effettuano trasporto in conto proprio.

**Idoneità finanziaria.** Nel caso di locazione di trattori stradali tra imprese iscritte al REN, l'impresa locataria deve disporre di un'idoneità

finanziaria capiente, mentre quella locatrice potrà far valere una pari riduzione del valore di tale idoneità, anche prima della scadenza annuale, come accade quando il requisito viene dimostrato tramite fidejussione o assicurazione. Anche i veicoli rimorchiati vanno obbligatoriamente registrati al REN-noleggi, ma da soli non entrano nel computo dell'idoneità finanziaria.

**Registrazione nel REN-Noleggi.** Il veicolo va registrato nell'applicativo REN-Noleggi prima del suo utilizzo. In questo modo si assicura che il veicolo stesso rimanga ad esclusiva disposizione dell'impresa utilizzatrice per tutta la durata del contratto. Per questo non si fissa una data specifica entro cui effettuare obbligatoriamente la registrazione nell'applicativo REN-Noleggi, l'importante è che l'adempimento avvenga prima che l'impresa lo metta in uso.

Analogamente le modifiche della locazione rilevanti ai fini della registrazione come: annullamento, cessazione anticipata o proroga della locazione, devono comunque dare atto della effettiva situazione giuridica della locazione e corrispondere a quanto registrato nell'applicativo. Di conseguenza sarà onere dell'impresa locataria registrare su REN-Noleggi eventuali modifiche della locazione, così da essere tutelata giuridicamente e garantita in caso di eventuali discordanze tra il contratto di noleggio e i dati presenti nell'applicativo.

**Rapporto tra perfezionamento locazione e registrazione nel REN.** Il contratto di locazione va sottoscritto prima della registrazione nel REN-Noleggi e l'originale o un estratto autenticato va tenuto a bordo del veicolo, insieme al contratto di lavoro del conducente.

**Contratti di locazione di breve durata.** I contratti di locazione di breve durata, quelli cioè che raggiungono al massimo qualche settimana, vanno comunque registrati, in quanto la vigente normativa (direttiva 2006/1/CE; art.24, comma 5, DL n.69/2023) non prevede deroga alla registrazione rispetto alla durata del contratto di locazione.

**Registrazione da parte della Motorizzazione.** In mancanza di termi-

30<sup>th</sup>

**FURGOKIT**®



*Made in Italy*

**LA NOSTRA STORIA È LA NOSTRA FORZA**


ni specifici per la conclusione della procedura di registrazione da parte della Motorizzazione, il ministero dei Trasporti ha ritenuto di applicare il termine di 30 giorni previsto dalla Legge n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo, laddove l'impresa si rivolga all'Ufficio di motorizzazione civile, che è tenuta a rilasciare ricevuta dell'avvenuta comunicazione. La circolare invita il conducente, quando utilizza il veicolo nelle more del completamento della registrazione da parte della Motorizzazione, a portare a bordo del veicolo la ricevuta insieme al contratto di locazione e a quello di lavoro dell'autista.

**Identificativo di registrazione.** L'identificativo di registrazione è un codice generato dall'applicativo in modo univoco e non va inserito o riportato dall'impresa su alcun documento. Pertanto il contratto di locazione non è condizionato dall'identificativo di registrazione.

**Proroga al 15 luglio 2024 del termine di registrazione.**

Rispetto alla proroga del termine di registrazione dei veicoli al REN-Non leggi al 15 luglio 2024, il ministero precisa che lo slittamento è riferito ai veicoli locati con contratti stipulati fino a tale data. Sino al 15 luglio 2024, però, rimane ferma la possibilità dell'impresa di procedere alla registrazione sia successivamente che prima dell'inizio dell'utilizzo del veicolo.

## ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



## PREZZI EXTRARETE

tendenza

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
	min	max	min	max	min	max
GASOLIO EURO/000L	1354	1371	1357	1385	1361	1341

## RISORSE PER FORMARE L'AUTOTRASPORTO

Ministero dei Trasporti. Decreto n. 28 del 7.02.2024

Con questo Decreto, il MIT ha previsto incentivi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per il 2024, in materia di gestione d'impresa, nuove tecnologie, sviluppo della competitività e innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Vediamo i principali punti.

**Destinatari.** I soggetti destinatari delle azioni di formazione professionale sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o addetti siano inqua-

drati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni.

**Corsi.** I corsi finanziabili devono essere realizzati attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.

**Domande e termini.** La domanda per accedere ai contributi va presentata dal 14 marzo 2024 ed entro e non oltre il 15 aprile 2024. L'attività formativa dovrà essere avviata a partire dal 15 maggio 2024 e terminare entro il 31 ottobre 2024. I progetti dovranno essere rendicontati entro il 2 dicembre 2024.

## CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO ART 2024

Autorità di Regolazione dei Trasporti. Delibera n. 194/2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7.02.2024

Con questa Delibera, l'ART ha fissato la misura e le modalità di versamento del contributo per il funzionamento per l'anno 2024. Importante novità è che, in conformità al DL 10 agosto 2023 n.104, l'Autorità ha eliminato il settore dell'autotrasporto merci dall'elenco dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Nella Delibera 194/202, l'ART ha inserito due nuove tipologie di attività rientranti nelle sue competenze: servizi di spedizione con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada (lettera m) e i servizi ancillari al trasporto e alla logistica (lettera n).

**Soggetti e attività.** I soggetti tenuti alla contribuzione sono quelli che esercitano una o più attività tra le seguenti:

- gestione delle infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni)
- gestione degli impianti di servizio ferroviario
- gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori

della logistica)

- servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie)
- operazioni e servizi portuali
- servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, effettuato con ogni modalità
- servizio taxi
- servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci
- servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci
- servizi di trasporto di passeggeri su strada
- servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci
- servizi di agenzia/raccomandazione marittima
- servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto

**Furgokit produce e commercializza in Italia e all'estero un'ampia gamma di kit per furgoni in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di trasporto efficace e sicuro, dal prodotto realizzato su misura alla grande flotta.**



Furgokit Srl

Via del Gavardello, 29 - 25018 Montichiari (BS) Italy  
Tel. +39 030 9962701 - Mail info@furgokit.it

[www.furgokit.it](http://www.furgokit.it)



di merci su strada  
n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.

**Contributo e pagamento.** La misura del contributo è pari allo 0,5 per mille sul fatturato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera, con esonero dal versamento per le contribuzioni di importo pari o inferiore a 2.500 euro.

Il pagamento va effettuato nella misura di due terzi del contributo dovuto entro il 30 aprile 2024 e del restante entro il 31 ottobre 2024. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine comporta l'avvio della procedura di riscossione, con l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale a partire dalla data di scadenza del pagamento. Entro il 30 aprile 2024 i soggetti tenuti alla contribuzione, che hanno fatturati superiori a 5 milioni di euro – a prescindere da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi - devono assolvere per via telematica gli obblighi di dichiarazioni all'ART dei

dati anagrafici ed economici indicati nella Delibera, a pena di sanzioni e maggiorazioni previste dalla legge. Le voci escluse dalla base imponibile vanno dettagliate in un apposito prospetto. Se si tratta di imprese con ricavi superiori a 10 milioni di euro che abbattono la base imponibile di oltre il 20% in aggiunta al suddetto prospetto, devono produrre un'attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti o dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell'operatore economico a cui si riferiscono le esclusioni.

**Ravvedimento operoso.** Si può ricorrere al "ravvedimento operoso" solo quando in sede dichiarativa si incorra in errori scusabili e/o in errori in buona fede purché non sia già stato avviato un controllo sostanziale sulla posizione dell'operatore economico.

Quest'ultimo potrà, entro l'anno successivo a quello contributivo di riferimento, regolarizzare gli inadempimenti dichiarativi e di versamento, evitando sanzioni ed interessi di mora.

## NUOVA DISCIPLINA PER TARGHE PROVA

DPR 21 .12.2023, n.229

Con questo Decreto sono state apportate modifiche ad un precedente provvedimento ( DPR n.474/2001) sulle autorizzazioni alla circolazione di prova dei veicoli cosiddette "Targa prova".

**Soggetti destinatari.** Gli esercenti officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto rientrano tra i soggetti che possono ottenere tali autorizzazioni/targhe prova.

**Autorizzazioni rilascio e validità.** Il numero massimo di autorizzazioni/targhe prova è quantificato con un'autorizzazione ogni cinque dipendenti/collaboratori stabili, con un massimo di 100 unità.

Gli UMC, anche tramite soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono competenti a rilasciare le autorizzazioni alla circolazione di prova/targa. L'autorizzazione/targa ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi 6 mesi dalla sua scadenza; essa va restituita entro 10 giorni dalla scadenza e la mancata restituzione viene comunicata agli organi di polizia stradale per il ritiro; la revoca avviene da parte degli UMC al venire meno dei requisiti del titolare.

**Modalità e ambito di validità.** Le modalità di rilascio, rinnovo e di revoca sono stabilite dal MIT entro 4 mesi dall'entrata in vigore della disposizione. La titolarità dell'autorizzazione/targa è personale e

non è cedibile a terzi. La targa consente la circolazione in territorio italiano – salvo accordi di reciprocità con altri Stati – di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo del veicolo. Sul veicolo deve esserci il titolare della autorizzazione/targa o uno dei dipendenti/collaboratori muniti di apposita delega ovvero un dipendente di società controllata o collegata munito di delega che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare.

**Targa prova.** La targa prova su un veicolo immatricolato va apposta nella parte posteriore del mezzo, in posizione ben visibile e tale da non oscurare la targa di immatricolazione o quella ripetitrice se prevista, che non possono mai essere rimosse durante la circolazione.

**Smarrimento, sottrazione o distruzione.** Nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione/targa si applicano alcune procedure e sanzioni. L'uso diverso della targa viene sanzionato dall'art.98 del Cds che prevede che chiunque adibisca un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344; mentre in caso di omissione di apposizione della targa nella parte posteriore degli autotreni/autoarticolati si applica l'art.100, comma 13 del Cds.



### CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ tasso di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,5320	0,0480	0,1270	0,0730	0,0210	0,2960	0,1300	1,8770	1,0550	0,2050	3,1370
60.000	0,4330	0,5320	0,0480	0,1270	0,0490	0,0140	0,1970	0,1300	1,5300	0,7030	0,1370	2,3700
80.000	0,3250	0,5320	0,0480	0,1270	0,0370	0,0110	0,1480	0,1300	1,3580	0,5280	0,1030	1,9890
100.000	0,2600	0,5320	0,0480	0,1270	0,0290	0,0080	0,1180	0,1300	1,2520	0,4220	0,0820	1,7560



### CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ tasso di possesso	Assicurazioni	Autos-trade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,4970	0,0480	0,1270	0,1100	0,0590	0,3650	0,1390	2,1450	1,2130	0,2050	3,5630
60.000	0,5330	0,4970	0,0480	0,1270	0,0730	0,0390	0,2430	0,1390	1,6990	0,8090	0,1370	2,6450
80.000	0,4000	0,4970	0,0480	0,1270	0,0550	0,0290	0,1820	0,1390	1,4770	0,6070	0,1030	2,1870
100.000	0,3200	0,4970	0,0480	0,1270	0,0440	0,0240	0,1460	0,1390	1,3450	0,4850	0,0820	1,9120

## COSTI DI GESTIONE FEBBRAIO 2024

Il periodo di osservazione ha registrato un nuovo robusto incremento del prezzo del gasolio, registrato sia in termini assoluti si di media ponderata e, più in generale, anche degli altri carburanti. Solo intorno alla fine del mese di riferimento, si sono osservati i primi segnali di rallentamento di tale dinamica ascendente. In merito alla tassa di circolazione non sono segnalati incrementi in quanto non presenti nella regione presa a campione (Emilia-Romagna), come consuetudine. Le altre voci di costo non hanno subito variazioni.